



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1364 del 06/10/2022

OGGETTO: SUD GAS S.R.L. (P.IVA 02517940751) - VIA F.LLI ROSSELLI N. 21, CAMPI SALENTINA (LECCE). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006, RILASCIATA CON D.D. N. 1402 DEL 21/06/2012 E SS.MM.II., PER L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO IN COMUNE DI CAMPI SALENTINA, LOC. "STABILI", ALLA S.P. N. 4.

Il Dirigente

Visti:

- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 dello 01/02/2022, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò;

Richiamati:

- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000, ove è stabilito che *"Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore"*;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e l'art. 12 della L.R. n. 3 del 12/02/2002 *"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"*;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che dispone: *"oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:"*

a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;”

- l’art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: “*i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura*”;
- l’art. 28, comma 1 lett. c) della L. R. n. 17/2000 e s.m.i., che conferma l’attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: “*il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31*”;
- gli artt. 113 e 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l’obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12/04/1996, integrato e modificato al D.P.C.M. 7/03/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8/09/1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.M. 5 febbraio 1998, individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che “*I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l’autorizzazione unica, presentare apposita domanda all’autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...*”;
- l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l’autorizzazione ai sensi della parte V del predetto decreto;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20/10/2009;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”* [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- l’art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede, al comma 2, lettera g):

“Sono inoltre di competenza dello Stato:

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;”...

e al comma 4:

“Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.”...

- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto *“Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”*;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 *“Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”*;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Il cui testo coordinatore è stato approvato dalla giunta Regionale con deliberazione 19/05/2015, n. 1023;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 14/12/2021, n. 68;
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 *“Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee”*;
- il Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 *“Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti”*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e ss.mm.ii. - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

- il D.Lgs. 06/02/2007, n. 52 - Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- la L. 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e ss.mm.ii. - Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;
- il D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- il Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- il Decreto 22/09/2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;
- la Circolare del 21/01/2019 prot. n. 1121 del Ministero dell'Ambiente recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

Premesso che:

- la società SUD GAS S.r.l. (P. IVA 02517940751), avente sede legale in Campi Salentina, alla via Fratelli Rosselli n. 21, esercisce un impianto per il trattamento di rifiuti, urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Campi Salentina, Loc. “Stabili”, alla S.P. n. 4, sulla base delle Determinazioni Dirigenziali n. 3278 dello 04/06/2002 (autorizzazione all'esercizio), n. 3633 dell'11/12/2007 e n. 891 del 10/04/2008 (prosecuzione esercizio);
- con Determinazione dirigenziale n. 2434 del 21/10/2011 il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ritenne di escludere un “Progetto di ampliamento di impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericoli sito in Campi Salentina”, proposto da Sud Gas S.r.l., dall'applicazione delle procedure di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 della L. R. n. 11/2001;
- la società SUD GAS S.r.l., con nota prot. n. 101958 del 16/12/2011, formalizzò istanza di autorizzazione, ex art. 208 D.Lgs. n.152/2006, per il “Progetto di ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi”, già escluso dalla procedura di V.I.A. con la D.D. n. 2434 del 21/10/2011 sopra richiamata;
- il Servizio Ambiente, con Determinazione dirigenziale n. 1402 del 21/06/2012, autorizzò, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per anni dieci dalla data di rilascio del provvedimento, il rappresentante legale della società Sud Gas S.r.l., all'ampliamento dell'impianto in oggetto e all'esercizio presso lo stesso, delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

- D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche);
- R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;

per i rifiuti, le quantità e le modalità di trattamento di seguito riportate:

Rifiuti non pericolosi:

tonnellate/anno	58.577,00	stoccaggio max istantaneo	3.779,05 t;
-----------------	-----------	---------------------------	-------------

Rifiuti pericolosi:

tonnellate/anno	3.083,00	stoccaggio max istantaneo	198,90 t;
-----------------	----------	---------------------------	-----------

- con istanza acquisita al prot. n. 33735 dello 01/08/2019 la società Sud Gas S.r.l. chiese la modifica dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006, afferente ad una rimodulazione dei quantitativi dei singoli codici EER di rifiuti, mantenendo immutati i quantitativi totali annui assentiti con la Determinazione dirigenziale n. 1402/2012;
- con Determinazione dirigenziale n. 1702 del 25/11/2019 il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha proceduto alla modifica alla autorizzazione dell'impianto, approvando una ulteriore rimodulazione della quantità dei rifiuti ammissibili in impianto;
- con istanza 04/12/2020 e successivo perfezionamento dell'11/08/2021, in atti rispettivamente ai protocolli n. 44361 dello 09/12/2020 e n. 33648 del 12/08/2021, SUD GAS S.r.l. chiese una ulteriore modifica della autorizzazione del proprio impianto, finalizzata ad ottenere la integrazione dell'operazione di smaltimento D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14) con le operazioni D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) e D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) e alla modifica dei quantitativi potenzialmente trattabili di alcune delle tipologie EER già autorizzate;
- con Determinazione dirigenziale n. 1954 dello 07/12/2021 il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha assentito la summenzionata richiesta 04/12/2020 della società SUD GAS S.r.l. di modifica della autorizzazione unica, ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006;

Preso atto:

- dell'istanza 16/12/201, acquisita agli atti della Provincia di Lecce al protocollo n. 2067 del 16/12/2021, con cui SUD GAS S.r.l., in persona del legale rappresentante signor Fabio Montinaro, ha chiesto il rinnovo della Autorizzazione Unica, ex art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1402 del 21/06/2012 e successive modifiche e integrazioni per l'impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Campi Salentina, loc. "Stabili", alla S.P. n. 4;
- della documentazione prodotta dalla società, in riscontro a specifica richiesta 21/12/2021 (prot. n. 52655) del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, in allegato ad email certificata assunta in atti lo 08/06/2022 (prot. n. 22989/2022), comprensiva di:
 - RT - Descrizione iter amministrativo e reparti di lavorazione;
 - T1 - Evoluzione amministrativa della planimetria generale;

- T2 - Planimetria con individuazione reparti e codici EER;
- IM - Ispezioni e monitoraggi;
- Indicazione dei quantitativi annui gestiti;

Dato atto:

- che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, previsti dalla L.R. n. 17/2007 in misura pari a € 200,00, in data 22/12/2021, in favore della Provincia di Lecce, utilizzando il “Portale dei Pagamenti”;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Ritenuto, conseguentemente, di poter accogliere l’istanza di rinnovo della Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, per l’impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Campi Salentina, sulla base dell’istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento:

DETERMINA

- di procedere al **rinnovo**, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, della autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1402 del 21/06/2012, come modificata ed integrata dalle D.D n. 2651 del 29/11/2012, D.D. n. 459 dello 0603/2014, D.D. n. 1702 del 25/11/2019 e D.D. n. 1954 dello 07/12/2021, per l’impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Campi Salentina, loc. “Stabili”, alla S.P. n. 4, di titolarità SUD GAS S.R.L. (P.IVA 02517940751), società con sede legale in Via F.lli Rosselli n. 21 – Campi Salentina (Lecce);
- di **confermare** le prescrizioni e le condizioni, che qui si intendono integralmente riportate, non in contrasto con il presente provvedimento, di cui alla D.D. n. 1402 del 21/06/2012, come successivamente modificata ed integrata con i provvedimenti innanzi citati;
- di **richiamare** che le operazioni di smaltimento e recupero, di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzate risultano individuate in:
 - R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;
 - D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
 - D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
 - D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

riferite alle tipologie e quantità di rifiuti (quantità annua massima e quantità massima di stoccaggio istantaneo) riportate nelle seguenti tabelle riepilogative:

RIFIUTI NON PERICOLOSI

EER	Descrizione	Quantità annua (tonnellate)	Capacità di stoccaggio (tonnellate)	Operazioni di recupero/smaltiment o
02 01 04	Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)	50	0,82	D15
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	100	4,11	D13, D14, D15
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	15	0,62	D13, D14, D15
07 02 13	Rifiuti plastici	15	0,62	R13, R12
08 03 18	Toner per stampa esauriti	20	0,82	D13, D14, D15
12 02 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	10	0,41	R13, R12
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	5000	205,48	R3
15 01 02	Imballaggi in plastica	7900	328,77	R13, R12
15 01 03	Imballaggi in legno	50	2,05	R13, R12
15 01 04	Imballaggi metallici	60	0,41	R13, R12
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	10	0,41	R13, R12
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	20000	821,92	R13, R12
15 01 07	Imballaggi in vetro	5800	246,58	R13, R12
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile	1	0,04	R13, R12
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci	50	2,05	D13, D14, D15
16 01 03	Pneumatici usati	100	4,11	R13, R12
16 01 12	Pastiglie per freni	1	0,04	R13, R12
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	1	0,04	R13, R12
16 01 17	Metalli ferrosi	10	0,41	R13, R12
16 01 18	Metalli non ferrosi	10	0,41	R13, R12
16 01 19	Plastica	10	0,41	R13, R12
16 01 20	Vetro	5	0,21	D13, D14, D15
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	5	0,21	D13, D14, D15
16 02 14	Apparecchiature fuori uso	75	3,08	R13, R12
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	75	3,08	R13, R12
16 03 04	Rifiuti inorganici	50	2,05	D13, D14, D15
16 06 04	Batterie alcaline	1	0,04	R13, R12
16 06 05	Altre batterie e accumulatori	1	0,04	R13, R12
17 02 01	Legno	50	2,05	R13, R12
17 02 02	Vetro	10	0,41	R13, R12
17 02 03	Plastica	100	4,11	R13, R12

17 04 02	Alluminio	1	0,04	R13, R12
17 04 05	Ferro e acciaio	50	2,05	R13, R12
17 06 04	Altri materiali isolanti	200	8,22	D13, D14, D15
19 12 02	Metalli ferrosi	150	8,22	R13, R12
19 12 03	Metalli non ferrosi	5	0,21	R13, R12
19 12 04	Plastica e gomma	70	4,11	R13, R12
19 12 05	Vetro	20	0,82	R13, R12
19 12 07	Legno diverso da quello.	100	4,11	R13, R12
19 12 08	Prodotti tessili	10	0,41	R13, R12
19 12 12	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti	100	4,11	D13, D14, D15
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni	163	6,7	R13, R12
20 01 01	Carta e cartone	13000	534,25	R3
20 01 02	Vetro	300	4,11	R13, R12
20 01 10	Abbigliamento	550	22,58	R13, R12
20 01 11	Prodotti tessili	20	0,82	R13, R12
20 01 32	Medicinali diversi	50	2,05	D13, D14, D15
20 01 34	Batterie ed accumulatori	3	0,08	R13, R12
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	600	16,64	R13, R12
20 01 38	Legno	600	20,55	R3
20 01 39	Plastica	150	2,05	R13, R12
20 01 40	Metallo	150	6,16	R13, R12
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	900	41	R13, R12
20 03 07	Rifiuti ingombranti	1800	82,19	R12, R13
Totale rifiuti non pericolosi		58577	2407,29	

RIFIUTI PERICOLOSI				
EER	Descrizione	Quantità annua (tonnellate)	Capacità di stoccaggio (tonnellate)	Operazioni di recupero/smaltimento
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso contenenti HCFC	25	1,027	R13
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso contenenti HCFC	25	1,027	R13
16 02 15*	Componenti pericolosi di apparecchiature fuori uso	25	1,027	R13

16 06 01*	Batterie al piombo	25	1,027	R13
16 06 02*	Batterie al nichel cadmio	10	0,411	R13
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio	10	0,411	R13
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	33	1,356	R13
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso Contenenti CFC	1530	62,877	R13
20 01 33*	Batterie e accumulatori	100	4,109	R13
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	1300	53,424	R13
Totale rifiuti pericolosi		3083	126,696	

- di precisare che le suddette tabelle sostituiscono integralmente l’elenco delle tipologie EER autorizzate con la D.D. n. 1402 del 21/06/2012, come successivamente modificata e integrata;
- di autorizzare la società, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 15 comma 6 del R.R. n. 26/2013, allo scarico sul suolo e strati superficiali del sottosuolo, mediante i sistemi di captazione, di convogliamento, di trattamento delle acque meteoriche, compreso il riutilizzo per l’irrigazione di aree a verde, riportati nell’Elaborato **4 - Layout Acque Meteoriche e di Dilavamento** allegato al presente atto, con le seguenti prescrizioni:
 - sottoposizione delle acque meteoriche di prima pioggia, entro 48 ore dal termine dell’evento meteorico, al trattamento depurativo;
 - conformità, per le acque di prima pioggia, ai limiti allo scarico di cui al D.M. n. 185/03 e riportati nella Tabella n.1 dell’allegato I del R.R. n. 8 del 18 aprile 2012 allegato 5. La concentrazione nello scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 (oli minerali persistenti, idrocarburi di origine petrolifera persistenti, ecc.) dell’All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, deve essere inferiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l’olio nel comparto di disoleazione;
 - avvio a smaltimento dei rifiuti accumulati all’interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/92 e del D.M. 10/05/1996 n. 392;
 - pulizia con idonea frequenza delle superfici scolanti, in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - tempestività nella esecuzione, nel caso di versamenti accidentali, della pulizia delle superfici interessate, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, in relazione alla tipologia di materiali sversati;

- di rinviare, per l'individuazione delle aree di stoccaggio e della destinazione d'uso delle altre aree funzionali costituenti l'impianto, alla Tavola **T2 - Planimetria con individuazione reparti e codici EER** allegata il presente provvedimento;
- di porre, in capo al gestore dell'impianto, l'obbligo della esecuzione delle rilevazioni sulle matrici/componenti ambientali secondo le modalità, le frequenze e le metodiche indicate nel **Piano di Monitoraggio**, approvato da ARPA Puglia –DAP Lecce (nota prot. n. 37927 del 17/05/2019), articolato negli elaborati:
 - R1 - Relazione tecnica generale;
 - 2 - Planimetria Generale: Monitoraggio Emissioni in Atmosfera;
 - 3 - Planimetria Generale: Monitoraggio Rumore;
 - 4 - Monitoraggio acque sotterranee;
 - 5 - Planimetria Generale: Monitoraggio Acque di Scarico;
 - 6 - Planimetria Generale: Monitoraggio Suolo;
 - 7 - Planimetria Generale: Quadro di unione Monitoraggi e Calendarizzazione;
- di procedere all'**aggiornamento** della Relazione Tecnica generale del Piano di Monitoraggio Ambientale, sostituendo il testo del Paragrafo **3. Emissioni odorogene** come di seguito:

«Il gestore dovrà determinare l'impatto olfattivo dell'impianto determinando la concentrazione di odore (uoE/m3) presso i 4 punti esterni al perimetro dell'impianto corrispondenti ai punti cardinali, alla di distanza di almeno 15 metri (tra 15 e 30) dalla recinzione, utilizzando i metodi di campionamento e analisi indicati nell'allegato tecnico alla L.R. n. 32/2018. La frequenza del campionamento e analisi sarà semestrale; i limiti di accettabilità di riferimento sono quelli riportati nella Tabella Paragrafo 19 dell'Allegato Tecnico alla L.R. n. 32/2018»;
- di richiamare che la **validità** del presente atto di rinnovo, avente durata di dieci anni a decorrere dalla data di scadenza della autorizzazione, avrà termine in data **21/06/2032**;
- di stabilire che l'esercizio delle attività connesse alla presente autorizzazione è subordinato alla comunicazione, da parte della Provincia di Lecce, della avvenuta accettazione delle **garanzie finanziarie** prestate, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa preventiva presentazione della proposta di calcolo delle stesse (da effettuarsi sulla base del Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 e bozza della correlata polizza, secondo gli importi e le modalità dettate dallo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente nota prot. n. 20553/TRI del 25/07/2014);
- di notificare il presente provvedimento a:
 - Sud Gas S.r.l. (sudgassrl@arubapec.it);
 - Comune di Campi Salentina (protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it);
 - ARPA – Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL – Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
 - Polizia Provinciale Lecce (poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);

- Comando VV.F. di Lecce (com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it);
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (sle41034@pec.carabinieri.it);
- di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di comunicare, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art.184-ter, co. 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento di rinnovo ad ISPRA, tramite la piattaforma dedicata.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Allegati:

- 4 - Layout Acque Meteoriche e di Dilavamento
- T2 - Planimetria con individuazione reparti e codici EER Scheda descrittiva del rifiuto
- R1 - Relazione tecnica generale;
- 2 - Planimetria Generale: Monitoraggio Emissioni in Atmosfera;
- 3 - Planimetria Generale: Monitoraggio Rumore;
- 4 - Monitoraggio acque sotterranee;
- 5 - Planimetria Generale: Monitoraggio Acque di Scarico;
- 6 - Planimetria Generale: Monitoraggio Suolo;
- 7 - Planimetria Generale: Quadro di unione Monitoraggi e Calendarizzazione;

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Il Dirigente

Antonio Arno / INFOCERT SPA